

LEGALE

Data 20.4.2015

Comunicazione n. L1/15

OGGETTO: **Appalti e Subappalti, COMMITTENTE RESPONSABILE PENALMENTE.**

Anche il committente è responsabile penalmente per la caduta al suolo dell'operaio della ditta appaltatrice incaricata di svolgere i lavori. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 12228/2015, ricordando che «la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleggi causalmente ad una sua omissione colposa».

Campo di
applicazione e
riferimenti
legislativi

Appalto e/o subappalto

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, Articolo 26 *Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione* e Titolo IV *Cantieri temporanei o mobili*.

Soggetti Interessati

Imprenditori committenti

Analisi della
sentenza:

La Cassazione (IV sezione penale) con la sentenza n. 12228/15 viene a ribadire un importante principio riguardo la **responsabilità del Committente nel caso in cui un infortunio avvenga a causa di un «rischio generico», un rischio che per le sue caratteristiche può essere facilmente apprezzabile da chiunque, e non solo da chi ha particolari conoscenze settoriali come nel caso dei «rischi specifici».**


Nel caso di specie, il dipendente di una ditta incaricata in subappalto della rimozione del manto di copertura in eternit di un capannone industriale, a seguito del cedimento di un pannello, era caduto al suolo riportando lesioni mortali. Sul tetto, infatti, non era stata approntata la testata in acciaio alla quale il lavoratore avrebbe dovuto essere assicurato tramite una cintura di sicurezza. In primo grado, il rappresentante legale della ditta appaltante era stato condannato per omicidio colposo nonostante il lavoro fosse stato dato in subappalto ad altra società. Secondo il tribunale di Torino, infatti, contravvenendo ad un obbligo di legge, non aveva cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione ed omesso di coordinare gli interventi, «informandosi reciprocamente», al fine di eliminare i rischi che avevano cagionato la morte. In Appello però venne assolto in quanto il nesso causale fu ritenuto non provato. La sentenza venne poi annullata dalla Cassazione perché aveva negato tout court qualsiasi obbligo di sicurezza in capo al rappresentante legale. In sede di rinvio poi la Corte territoriale confermò la condanna emessa in primo grado.

Dunque, adita nuovamente, la Suprema corte ricorda in primis che «il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza». Mentre l'esonero dalla responsabilità scatta soltanto «per i rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi».

L'esclusione, dunque, è prevista «non per le generiche precauzioni ma per quelle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale, normalmente assente in chi opera in settori diversi nella conoscenza delle procedure o nell'utilizzazione di speciali tecniche o macchine». «**Evidentemente** - prosegue la sentenza - **non può considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire cadute da parte di chi operi in altezza essendo, questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze**». In tali casi dunque **il committente «è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione»**.

Note Operative¹: Al fine di rafforzare l'effettività degli obblighi di prevenzione, sussistono norme che regolano in maniera specifica gli obblighi che deve adempiere il committente nel caso di utilizzo di lavoratori dipendenti da soggetti terzi.

Nella flow chart seguente si riporta lo schema esemplificativo delle attività da compiere in relazione alla tipologia dei lavori concessi in appalto:



– CASO A

Nella presente trattazione si prende in considerazione il caso più semplice di lavori edili affidati ad un'unica impresa.

In questo caso il Committente deve procedere come segue:

1. Verifica dei requisiti tecnico professionali dell'impresa con le modalità di cui all'allegato XVII;
2. Nel caso di lavori la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, è sufficiente la presentazione da parte dell'impresa del certificato della CCIAA e del DURC corredato da autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'Allegato XVII;

¹ Tutti i richiami normativi riportati nella presente sezione si riferiscono al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

3. Chiede una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
4. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al punto precedente si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del DURC, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
5. Fornisce all'impresa esecutrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
6. Promuove il coordinamento, sulla base di quanto previsto al CASO B seguente, nel caso in cui si abbiano delle interferenze nello svolgimento delle attività appaltate;
7. Richiede all'impresa copia del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

Il Committente ha facoltà della **nomina del Responsabile dei Lavori** di cui all'art. 89, comma 1, lettera c (*soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto*), e sulla base dell'art. 93, è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito allo stesso Responsabile dei Lavori, fatte salve le responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.

– CASO B

In caso di affidamento di lavoro non edile, il Committente è chiamato ad adempiere a quanto previsto dall'art. 26, e nello specifico deve procedere come segue:

1. Richiede il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato non antecedente a tre mesi e verifica se l'impresa appaltatrice ha nel proprio oggetto sociale la facoltà di svolgere i lavori appaltati;
2. Richiede un'autocertificazione dell'impresa appaltatrice, subappaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
3. Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
4. Coopera, unitamente ai Datori di Lavoro, ivi compresi i subappaltatori, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
5. Coordina, unitamente ai Datori di Lavoro, ivi compresi i subappaltatori, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
6. Elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI)

ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

La redazione del DUVRI non è richiesta per servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno nell'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato.

7. Indica, nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, **i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.** I costi non sono soggetti a ribasso.

E' sempre consigliabile documentare, anche in forma estremamente semplificata, tutte le informazioni fornite e le misure da adottare per l'eliminazione dei rischi da interferenza, ricordando che l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato a opera degli istituti assicurativi pubblici.

In caso di mancata predisposizione del DUVRI, quando esso è obbligatorio, è prevista, a carico di datore di lavoro e dirigente, la pena dell'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.644 a 6.576 €, oltre all'imputazione per lesioni colpose o omicidio colposo, se la mancata predisposizione del DUVRI ha causato un infortunio derivante dall'interferenza fra il lavoro di più imprese.

La Società EcoSicurezza è a disposizione per ogni verifica riguardo alla corretta applicazione della norma e all'adempimento delle prescrizioni ivi contemplate.

Riferimenti:

Avv. Michela Paganelli – info@legalepaganelli.it

Numeri e recapiti

Tel.: 0758521346

Fax.: 0758523305

E-mail: info@ecosicurezza.com

www.ecosicurezza.com